



Perugia, 06/08/2026
Prot. n. 4115/A35

**BANDO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE AFAM PER L'A.A. 2026/2027 FINALIZZATO
AL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI PERSONALE
DOCENTE PER IL SAD:
AFAM053 ex CODD/04 PEDAGOGIA MUSICALE E PSICOLOGIA DELLA MUSICA**

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) esonera le amministrazioni pubbliche dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO** il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTA** la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e, in particolare, l’articolo 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, “*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*”;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e ss.mm.ii.;



- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO** il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*” e i relativi decreti attuativi;
- VISTO** il Decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, con il quale sono stati ridefiniti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie per tutti i settori AFAM;
- VISTO** il Decreto direttoriale 6 marzo 2025, n. 205, con il quale sono stati esplicitati i profili nei nuovi settori di cui al decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO** il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTO** il Decreto MIUR – AFAM n. 336 del 14.07.2005 con il quale è stato approvato lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica F. Morlacchi di Perugia e ss.mm.ii. adottate con Decreti Presidenziali;
- VISTO** il D.D.G. del 2 dicembre 2013, n. 236 con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha approvato il Regolamento didattico del Conservatorio “*F. Morlacchi*” di Perugia;
- VISTA** l’offerta formativa del Conservatorio di Musica F. Morlacchi di Perugia;
- VISTI** i vigenti CCNL del comparto Afam, e in particolare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo



2019-2021 sottoscritto in data 18 gennaio 2024 e Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto “Istruzione e Ricerca”, Triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23 dicembre 2025;

- CONSIDERATO** che occorre pertanto procedere con selezione pubblica secondo quanto disposto dal sopracitato DPR 83/2024;
- VISTA** la Nota MUR 06 novembre 2025, n. 13499 recante disposizioni relative alle procedure di mobilità del personale docente e tecnico-amministrativo;
- VISTA** la nota ministeriale MUR prot. 7553 del 24.07.2026 avente ad oggetto “*Reclutamento Personale Docente e Ricercatore*”;
- VISTO** il Piano Triennale per la Programmazione del Reclutamento del Personale 2026-2028 proposto con delibera del Consiglio Accademico n. 411 del 5 giugno 2026 ed approvato con delibera del Consiglio di amministrazione di cui al Verbale n. 2 del 7 luglio 2026;
- ACCERTATO** che presso il Conservatorio F. Morlacchi di Perugia risulta vacante il posto di docente della disciplina AFAM053 ex CODD/04 Pedagogia Musicale e psicologia della musica per l’A.A. 2026/2027;
- VISTO** il Regolamento d’Istituto per il Reclutamento del Personale AFAM prot. n. 5154/A19 del 08.10.2025;
- CONSIDERATA** la necessità di individuare criteri per la definizione e l’individuazione del profilo professionale da reclutare;

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. È indetta, per l’A.A. 2026/2027, una procedura di mobilità per il personale docente (CCNL – sezione AFAM) per il seguente settore artistico-disciplinare e profilo:

Codice	Settore artistico disciplinare ed eventuale profilo	Declaratoria (Decreto Ministeriale n. 90 del 3 luglio 2009)
AFAM053 (ex CODD/04)	PEDAGOGIA MUSICALE E PSICOLOGIA DELLA MUSICA	Il settore concerne lo studio e la ricerca sia delle metodologie e della didattica dell’insegnamento musicale, sia degli aspetti psicologici e pedagogici che sottendono ai processi di insegnamento/apprendimento della musica e dello strumento, dalla prima infanzia fino all’età adulta, in contesti scolastici ed extrascolastici. È previsto l’approfondimento delle tematiche relative alle disabilità e ai bisogni educativi speciali.

2. La sede di servizio del posto messo a mobilità di cui al comma precedente è n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato presso il Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” con sede a Perugia, Piazza A. Mariotti, 2.



3. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede come descritto nel presente bando.
4. Il Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio F. Morlacchi di Perugia, sul Portale del reclutamento InPA, e sul Portale dei concorsi AFAM CINECA;
5. I termini di scadenza per la presentazione della domanda sono pari a quindici giorni successivi alla pubblicazione del Bando (art. 4 comma 5 lettera a) del DPR 83/2024);

Art. 2

Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per la partecipazione alla procedura di mobilità sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti generali:
 - Cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
 - Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66;
 - Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale richiesto nel presente bando. L'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità fisica dei partecipanti utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alla normativa vigente.
 - Godimento dei diritti civili e politici.
 - Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
 - Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento.
 - Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.
 - Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
 - Non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il personale appartenente all'area EQ, un componente del consiglio



di amministrazione o del consiglio accademico del Conservatorio F. Morlacchi di Perugia, ai sensi dell'art. 17 c. 23 del DPR. 83/2024.

2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Oltre ai requisiti generali sopra elencati, per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso di uno dei seguenti **requisiti specifici**:
 - essere docenti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM, inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare AFAM053 ex CODD/04 PEDAGOGIA MUSICALE E PSICOLOGIA DELLA MUSICA;
 - essere docenti a tempo indeterminato presso altra Istituzione AFAM, inquadrati in un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità, presentando domanda di passaggio al SAD AFAM053 ex CODD/04 PEDAGOGIA MUSICALE E PSICOLOGIA DELLA MUSICA (Art. 12 comma 3 del DPR 83/2024).La domanda è valutata dal Consiglio accademico dell'istituzione di destinazione, fermo restando il successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, da rendersi entro dieci giorni dalla richiesta.
La commissione di abilitazione artistica nazionale valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.
4. Non possono partecipare alla procedura di mobilità coloro che sono soggetti al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
5. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Il Conservatorio di Musica "F. Morlacchi" di Perugia può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3

Costituzione della graduatoria

1. Al termine della procedura di mobilità di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 1.000 (mille).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - Titoli ed esigenze di famiglia: punteggio massimo pari a 300 (trecento);



- Esperienza artistica e professionale: punteggio massimo pari a 700 (settecento);

3. Per l'inserimento in graduatoria la valutazione dell'esperienza artistica e professionale, di cui al punto b) del comma 2 del presente articolo, deve essere pari o superiore a 350 punti.
4. L'elenco degli idonei è finalizzato esclusivamente alla mobilità di cui al presente bando e non potrà essere utilizzato per altre finalità. La validità della graduatoria è limitata all'anno accademico per il quale è indetta la procedura.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta esclusivamente telematicamente tramite portale INPA, a cui si accede tramite Identità Digitale (SPID, CIE, etc.), e deve essere inviata entro le ore 23:59 del 15° giorno successivo alla pubblicazione sul medesimo portale.
2. Nella domanda (Allegato A) devono essere riportati:
 - a) Nome e cognome;
 - b) Data e luogo di nascita;
 - c) Cittadinanza;
 - d) Codice fiscale;
 - e) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - f) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC);
 - g) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2;
 - h) Istituzione AFAM di appartenenza;
 - i) Il codice e il settore artistico disciplinare, con eventuale profilo, del quale si è titolari;
 - j) dichiarazione di insussistenza del vincolo quinquennale di sede, ai sensi dell'art. 35, co. 5-bis del D.lgs. 165/2001;

Art. 5

Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I titoli dichiarati dal candidato devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. Per i titoli attestanti l'anzianità di servizio si considerano quelli maturati fino al termine dell'A.A. 2025/2026.
3. Il servizio pre-ruolo può essere valutato solo se prestato a seguito di procedura selettiva pubblica, della quale il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto. Non saranno valutati i titoli per i quali non viene riportata tale informazione o la stessa non risulta verificabile. È valutabile il servizio pre-ruolo riconosciuto ai fini dell'accesso alle procedure di reclutamento valide per l'immissione nei ruoli del personale docente AFAM.
4. I titoli attestanti le esigenze di famiglia devono essere posseduti sia alla data di presentazione



della domanda, sia alla data della presa di servizio.

5. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
6. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
7. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti (equipollenti) conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito entro la data di scadenza del Bando.
8. I titoli di servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in altri Paesi UE, ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE, devono essere debitamente dettagliati e devono essere certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.
9. Nel caso in cui i titoli siano dichiarati in modo incompleto il Conservatorio attiva il "soccorso istruttorio", contattando l'interessato e consentendo l'eventuale integrazione, che dovrà comunque riguardare esclusivamente documenti esistenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda.

Art. 6

Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. I candidati che producono domanda oltre il termine perentorio previsto all'art. 4 o con modalità diversa da quella indicata sono esclusi dalla procedura.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti generali e/o specifici di cui all'art. 2.;
3. In caso di dichiarazioni mendaci, il candidato è escluso dalla procedura e decade da eventuali benefici, ferma restando la responsabilità penale ai sensi della normativa vigente.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, nominata con apposito Decreto del Direttore dopo la scadenza del bando, sarà composta da tre docenti di ruolo nel settore artistico – disciplinare o in settori affini a quello per cui è bandita la procedura di mobilità (art. 4 comma 5 lettera b) del DPR 83/2024.
2. Ai componenti della Commissione di cui ai commi precedenti si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/1994 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/2024) e quelle



previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/2024.

Art. 8

Valutazione dei titoli di servizio, di studio, esigenze di famiglia e precedenza

1. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo ha come punteggio massimo complessivo 300 punti. Tale valutazione viene effettuata solo per coloro che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 350 nei titoli di cui al successivo Art. 9;
2. L'anzianità di servizio viene valutata, intendendo con il termine "ruolo" il servizio a tempo indeterminato e con il termine "pre-ruolo" il servizio a tempo determinato. Ai sensi delle indicazioni fornite dal MUR con Nota 01 settembre 2025, n. 10490 vengono adottati i seguenti criteri:

ANZIANITA' DI SERVIZIO	
a) per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1) (3)	p. 6
b) per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nelle Istruzioni AFAM in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (3)	p. 6
c) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità nelle Istituzioni AFAM in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenza (3)	p. 3
d) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (2) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) (3)	p. 6 per i primi tre anni p. 2 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno p. 3 per ogni anno oltre al quinquennio
e) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità, senza distinzione di fascia, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) o in aggiunta a quello previsto dalla lettera c) in caso di servizio prestato su fascia diversa da quella di attuale appartenenza (3)	p. 6 per i primi tre anni p. 1 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno p. 2 per ogni anno oltre al quinquennio
f) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in Italia o in altri Paesi UE ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE (Ai fini della valutazione i servizi prestati all'estero devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero) (3)	p. 1,5

NOTE Anzianità di servizio:

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:



- a) Ruolo dei docenti AFAM di prima fascia (dal 16/2/2005)
- b) Ruolo dei docenti AFAM di seconda fascia (dal 16/2/2005)
- c) Ruolo dei docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (fino al 16/2/2005).

Il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP) è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica. Il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità in tali istituti nell'insegnamento di attuale titolarità è valutato ai sensi della Parte A punto 1 lettera e). Nel caso di istituti statizzati, per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità è valutato ai sensi della Parte A punto 1 lettera d) a decorrere dall'immissione in ruolo presso l'Istituzione (purché all'epoca fosse già pareggiata, altrimenti a decorrere dall'anno di riconoscimento dello status di IMP). Il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie Storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti. Il servizio prestato presso il Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia è valido ai fini della continuità del servizio presso il Conservatorio di Musica di Perugia.

(2) Ai fini della continuità il servizio svolto all'epoca nelle sezioni staccate non è, comunque, cumulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello svolto nelle sopresse sezioni staccate per ciechi. I punteggi previsti comprendono anche la valutazione del servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego.

(3) Per "anno" si intende aver svolto almeno 180 giorni, anche non consecutivi e in Istituzioni diverse, nell'ambito dello stesso anno accademico.

3. I Titoli generali vengono valutati, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota 01 settembre 2025 n. 10490, con i seguenti criteri:

TITOLI GENERALI	
a) Per ogni promozione di merito distinto.	p. 3
b) per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblici concorsi senza accesso riservato per esami, o esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (1)	p. 4 per un massimo di p. 12
c) per ogni diploma di Accademia di belle arti, di Conservatorio di Musica, di ISIA, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione o di perfezionamento conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o titolo estero dichiarato equipollente	p. 5
d) per ogni titolo universitario di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca o titolo estero dichiarato equipollenti	p. 4
e) per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università almeno di durata annuale	p. 2 per un massimo di p. 4



NOTE Titoli generali:

- (1) equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

4. Le Esigenze di famiglia vengono valutate, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, con i seguenti criteri:

ESIGENZE DI FAMIGLIA	
a) a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)	p.6
b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2)	p.4
c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)	p. 3
d) Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (3) (4)	p. 6
e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della Legge 104 (4)	p. 3

NOTE Esigenze di famiglia

(1) Il punteggio spetta solo per la sede presente nella provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data del termine di scadenza di presentazione della domanda; la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza della iscrizione stessa, in alternativa, con autocertificazione ai sensi del T.U 445/2000. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nella provincia di residenza del familiare non vi siano istituzioni richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa tra le preferenze espresse.

(2) Ai fini della considerazione del figlio come inferiore ai sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terrà conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3.

3) Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura da comportare di necessità la residenza nella provincia in cui è situato l'istituto medesimo;
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socioriabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessità la residenza nella provincia nel cui ambito è situata la struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, del citato D.P.R. n.309/1990.

(4) Non può essere cumulato il punteggio di cui alle lettere d) ed e) se si riferiscono alla stessa persona.



5. La valutazione delle Precedenze di cui al presente comma, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza artistica e professionale. L'ordine delle preferenze, in conformità alle indicazioni fornite dal ministero con Nota 01 settembre 2025, n. 10490, è la seguente:
- a) Ha titolo a precedenza assoluta alla mobilità, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:
- Soggetti privi di vista
 - Soggetti emodializzati (art.61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21 legge 104/1992 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a annesse alla Tabella A L. 648/1950;
- b) Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.
- c) Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.
- d) L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda (1).

NOTE Precedenze

1) Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

- lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3- bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il

decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;

- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;

- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.

- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

- per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:

- i) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.

- ii) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445

6. I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.

Art. 9

Valutazione dell'esperienza artistica e professionale del personale docente

1. I titoli relativi all'esperienza artistica e professionale saranno valutati in base alla loro rispondenza con i fabbisogni della ricerca e dell'offerta formativa dell'Istituzione.
2. Il candidato potrà presentare fino ad un massimo di 20 (venti) titoli, ai quali potrà essere assegnato un punteggio complessivo pari a 700 punti.
3. I titoli valutabili sono:



Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	Fino a un massimo di punti 700
Attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale); Idoneità in concorsi nazionali ed internazionali per Orchestre lirico-sinfoniche di Enti nazionali/internazionali, sia che si tratti di Fondazioni pubbliche sia private; Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di enti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultano iscritti alla World Federation of International Music Competitions; Conseguimento di premi di rilevanza internazionale; Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; Pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto del bando oppure oggetto di studio nelle Istituzioni AFAM; Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN; Composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti; Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale; Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	Presentazione massima di 20 (venti) titoli.

4. La valutazione delle “Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali” avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all’Art. 7. Sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, i titoli inerenti all’attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- d’idoneità in concorsi per orchestre lirico-sinfoniche e dell’importanza di tali orchestre;
- d’idoneità in concorsi per orchestre lirico-sinfoniche e dell’importanza di tali orchestre;
- dell’importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche in cui l’attività è stata svolta;
- della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
- della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;
- della qualità delle collaborazioni.



Per le incisioni si terrà conto:

- del contributo esecutivo, compositivo e/o di arrangiamento del candidato;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici.

Per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:

- dell'importanza dell'editore;
- dell'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;
- dell'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;
- dell'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.

5. Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla Commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento, devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori e possono prevedere una valutazione sintetica con un punteggio unico per tutti i titoli artistici presentati.

Art. 10

Approvazione, pubblicazione, utilizzo della graduatoria di idonei

1. Terminate le valutazioni la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La graduatoria include i vincitori e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 350 su 700 nei titoli di cui al precedente art. 9.
2. Con decreto del Direttore del Conservatorio viene approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento è pubblicato sul sito web del Conservatorio F. Morlacchi di Perugia e sui Portali InPA e AFAM CINECA.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà effettuata con valore di notifica mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito web istituzionale del Conservatorio F. Morlacchi di Perugia.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami **esclusivamente per errori materiali**. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo cmpg@pec.conservatorioperugia.it;
5. Il vincitore è tenuto a comunicare la propria accettazione irrevocabile al Conservatorio F. Morlacchi di Perugia tramite PEC all'indirizzo cmpg@pec.conservatorioperugia.it, entro il 21 Settembre 2026;



6. Successivamente, entro il 22 Settembre 2026, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria risultante dall'accettazione o dagli eventuali scorrimenti. e all'immediata pubblicazione sul sito web istituzionale del Conservatorio F. Morlacchi di Perugia e sui portali INPA e AFAM – CINECA, ai sensi dell'art. 35-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
7. Il Decreto del trasferimento è adottato dal Direttore del Conservatorio F. Morlacchi di Perugia.

Art. 11

Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Funzionario amministrativo Dott. Giacomo Alunni.

Art. 12

Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art.13

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, il Conservatorio di Musica "F. Morlacchi" di Perugia è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del Conservatorio.

Art. 14

Norme finali

1. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Conservatorio F. Morlacchi di Perugia con valore di notifica.

Il Direttore
M° Marco Lena
**MARCO
LENA**

